

1

SENTENZA
N. 1703

Anno 2020



RUOLO GENERALE
42451/18

REPERTORIO
N. 20

DEPOSITATA IL
19-02-2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Milano, avv. Caterina Bonasoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel proc. R.G.n. 72451/18 – sez. III° Civile

Intentato da

Monteleone Carmelo, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Carmelo Cirillo del foro di Milano, con studio in Milano, al c.so di Porta Vittoria n.18 ove è elettivamente domiciliato come da delega in calce al ricorso

Attore

CONTRO

Comune di Milano, nella persona del Sindaco protempore, Area Riscossione, via Silvio Pellico n.16, rappresentato e difeso dalle avv.sse Daniela Arboletto e Marcella Coccanari del foro di Milano, con studio alla via Leopardi n.12 ove ha eletto domicilio come da procura generale alle liti del 29/1/19 allegata in atti.

Convenuto

Svolgimento del processo e Motivazione

Con ricorso inoltrato ai sensi della legge 689/81, l'odierno attore chiedeva l'annullamento di un'ingiunzione di pagamento n.20180430106950001063242, emessa in relazione ad un verbale di accertamento d'infrazione.

Argomentava in ordine alla nullità della notifica, allorquando risultava un nominativo sconosciuto apposto nella cartolina di consegna, ove era stata apposta la firma di una persona che non conosceva e comunque trattandosi di notifica con consegna non effettuata direttamente al destinatario, sarebbe stato necessario quantomeno inviare una raccomandata di avviso, inoltre non essendo stato neppure allegato il verbale presupposto il ricorrente non era neppure in grado di controllare la legittimità della procedura sanzionatoria espletata. Precisava di vivere in una villetta senza portiere e nel periodo della notifica la moglie convivente era all'estero come da documentazione che allegava.

La controparte, regolarmente costituita allegava la cartolina di notifica del verbale a suo tempo inviato e chiedeva il rigetto del ricorso.

3

Dot. 4/02/2020

2

All'udienza dell'27/11/19, a seguito di rinvio per memorie intermedie, previa conversione del rito in procedura ordinaria per il principio di conservazione degli atti processuali, vista la natura documentale della controversia il fascicolo veniva trattenuto in decisione.

La domanda viene integralmente accolta: il verbale risulta consegnato ad un soggetto che non era in destinatario, e ciò indipendentemente delle argomentazioni specifiche sul punto sostenute dal ricorrente, atteso che il nominativo di Capoferri Sara è quello dell'addetto al recapito e non quello del presunto ricevente che viceversa apponeva ivi una sigla illeggibile: ciò avrebbe comportato quantomeno l'invio di una raccomandata di avviso, che di fatto non risulta neppure annotata: la notifica con tali modalità non è valida.

L'ingiunzione pertanto è stata a messa sulla base di un adempimento prodromico non correttamente espletato.

PQM

Il Giudice di pace definitivamente pronunciando, così provvede:

in accoglimento annulla l'ingiunzione di pagamento n.20180430106950001063242, emessa dal Comune di Milano.

Condanna l'Amministrazione alla refusione delle spese del giudizio, quantificate in euro 200,00 per compensi professionali, oltre spese generali iva e cpa ed euro 43,00 per contributo unificato.

Milano, 27/11/19

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE

Dr. C. Capoferri



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Vito MERRA